



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 150/14/CONS

**APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA VENDITA
CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI TRASMESSE DALLA LEGA
NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A PER LE STAGIONI SPORTIVE
2015/2016, 2016/2017 E 2017/2018, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 6,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

L'AUTORITÀ

Nella riunione di Consiglio del 9 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”;

VISTA la delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, in particolare il TITOLO II “*Approvazione delle linee guida*”;

CONSIDERATO che in base all’articolo 6, comma 6, del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l’Autorità verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle Linee guida predisposte dall’organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota pervenuta in data 10 febbraio 2014 (prot. n. 6604), con la quale la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) ha trasmesso le Linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018;

VISTA la pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità in data 12 febbraio 2014 delle Linee guida trasmesse dalla LNPA in pari data (prot. n. 7012) ai fini della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione delle Linee guida sono pervenuti i contributi di alcuni operatori della comunicazione volti a far emergere alcuni punti critici del testo;

SENTITA in audizione LNPA in data 5 marzo 2014, durante la quale l'Ufficio diritti digitali ha mosso alcuni rilievi in merito alla compatibilità di alcune disposizioni delle Linee guida, nella versione depositata in data 12 febbraio 2014, rispetto ai principi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

CONSIDERATE le osservazioni presentate dagli operatori della comunicazione che hanno partecipato all'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

1. al fine di garantire che le Linee guida assicurino a tutti gli operatori parità di condizioni, l'Autorità, in via preliminare, raccomanda che gli inviti ad offrire siano formulati nel rigoroso rispetto di condizioni di equità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, tenendo conto di tutte le piattaforme attualmente in uso e di quelle emergenti eventualmente individuate da AGCOM in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 9/2008;
2. con riferimento alla procedura di commercializzazione di cui al punto 35 delle Linee guida, l'Autorità ha ribadito che il ricorso alla trattativa privata deve avvenire solo come *extrema ratio*, laddove la procedura competitiva fallisca. Per tale ipotesi, l'Autorità ha suggerito l'avvio di una seconda procedura competitiva e, qualora anche tale seconda procedura competitiva sia infruttuosa come la precedente, ha suggerito, per il caso in cui la Lega modifichi la composizione e/o il prezzo dei pacchetti, l'avvio di una terza procedura e, qualora non vengano attuate modifiche ai pacchetti, di passare a trattativa privata;
3. con riferimento agli estratti sonori in diretta, l'Autorità ha suggerito di assicurare la presenza di pacchetti economicamente appetibili, in un'ottica di promozione dell'offerta legale;
4. con riferimento alla connessione *wifi*, l'Autorità ha precisato che essa non va considerata come una modalità di accesso autonoma alla rete internet e che sarebbe opportuno individuare una soluzione che consenta la fruizione dei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pacchetti per il Mobile anche in tale modalità, entro i limiti delle condizioni contrattuali;

5. con riferimento ai diritti invenduti o inutilizzati l'Autorità ha chiesto di valorizzare ulteriormente l'interesse degli utenti alla fruizione degli eventi, in particolare segnalando la necessità di considerare diritti "parzialmente inutilizzati", quindi da riproporre in commercializzazione, anche i diritti non esercitati su una delle piattaforme per cui l'operatore della comunicazione ha acquisito i diritti, ancorché in via ancillare;
6. con riferimento alle modifiche degli standard di produzione delle immagini l'Autorità ha rappresentato che esse non devono comportare oneri eccessivi o sproporzionati in danno di coloro che fruiscono delle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca;
7. con riferimento alle modalità di calcolo dei prezzi per l'accesso al segnale l'Autorità ha chiesto un chiarimento, che ha comportato l'aggiunta di una premessa esplicativa;

VISTA la nota pervenuta in data 24 marzo 2014 (ns. prot. n. 13607) con cui LNPA ha trasmesso il testo definitivo delle Linee guida;

RILEVATO che le Linee guida così modificate rispondono ai rilievi mossi dall'Ufficio;

RITENUTO pertanto di poter approvare le Linee guida valide per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, con le seguenti precisazioni di carattere generale finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle Linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:

- per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla considerazione, nella elaborazione dei pacchetti, di tutte le piattaforme;
- con particolare riferimento ai diritti invenduti o inutilizzati, va concretamente valorizzato il diritto degli utenti di fruire degli eventi, avuto specifico riguardo anche all'inutilizzo parziale;
- le modifiche degli standard di produzione delle immagini non devono comportare oneri eccessivi o sproporzionati in danno di coloro che fruiscono delle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca;
- va garantito il libero esercizio del diritto di cronaca, compatibilmente con le esigenze dei titolari dei diritti di esclusiva;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo Unico

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni di cui in motivazione, le Linee guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, pervenute in data 24 marzo 2013, registrate con il prot. n. 13607, e riportate all'allegato A della presente delibera.

Roma, 9 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani